



12859/12  
M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA - T

Dott. MARIO	CICALA	Presidente
Dott. MARCELLO	IACOBELLIS	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. GIUSEPPE	CARACCIOLO	Consigliere
Dott. ANTONELLO	COSENTINO	Consigliere

R.G.N. 2414/11

Cron. 12859

Rep.

Ud. 10.05.2012

Oggetto: TARSU.

Regolamento

Criteri tariffari

Alberghi.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AUGUSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n.111/2010 e delega a margine del ricorso, dall'Avv. Giuseppe Innocenti, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.8, presso lo studio dell'Avv. Antonella D'Andrea, RICORRENTE

*C. Cucchi*  
CU+CI

CONTRO

A SPA con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Tiziana Milana e Liborio Armao, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Di Capo Le Case n.3, CONTRORICORRENTE

2012

3432



e  SPA con sede in Manduria, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, INTIMATA

AVVERSO

la sentenza n.276/16/2009 della Commissione Tributaria  
Regionale di Palermo - Sezione n. 16, in data  
27/10/2009, depositata il 24 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di  
Consiglio del 10 maggio 2012 dal Relatore Dott.  
Antonino Di Blasi;

Sentito, l'Avv. Umberto Monacchia, delegato dell'Avv.  
Innocenti, per il ricorrente;

Sentito, altresì, l'Avv. Franco Antonio Todaro,  
delegato dell'Avv. Armao, per la controricorrente  
;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha  
espresso adesione alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2414/2011 è stata  
depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza  
n.276/16/2009, pronunciata dalla CTR di Palermo Sezione  
Staccata di Siracusa n.16 il 27.10.2009 e DEPOSITATA il  
24 novembre 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello  
della società  spa, ritenendo illegittimo e



disapplicando il Regolamento Comunale, sulla base delle cui disposizioni era stato emesso l'accertamento.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di pagamento TARSU dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art.68 del D.Lgs n.507/1993, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3 - L'  spa, resiste e, giusto controricorso, chiede il rigetto dell'impugnazione.

3 bis - L'intimata  spa, non ha svolto difese in questa sede.

4 - La CTR ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che lo stesso fosse stato emesso sulla base di un regolamento comunale illegittimo e, come tale, da disapplicare.

Segnatamente, alla base di tale opinamento era la considerazione che la norma regolamentare che aveva consentito una diversificazione tariffaria, ritenuta irragionevole e rilevante, tra i locali ad uso abitativo (E. 1,12 mq) e quelli destinati ad esercizi alberghieri (E.4,24 mq), risultava essere illegittima in quanto confliggente con il disposto degli artt.65 e 68 del D.Lgs n.507/1993.

Tale decisione sembra fare malgoverno del principio





secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e' legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita' produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attivita', il quale puo' eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimita' della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 5722/2007).

5 - Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie depositate da ultimo dalle parti e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;

P.Q.M.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Di Blasi', located on the right side of the page.



Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2012.

Il Presidente

Mario Gicala

Il Funzionario incaricato  
Giuseppe Giallombardo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 29 LUG. 2012



Il Funzionario incaricato

Giuseppe Giallombardo